

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE

OGGETTO: COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE - DURATA ANNI CINQUE - DAL 1.10.2018 AL 30.09.2023. RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI IN ORDINE ALLA PRESENTE GARA.

Quesito 1

In merito all'art. 16 del Disciplinare di Gara si chiede se le copertine delle relazioni e gli indici possano essere considerate escluse dal conteggio del numero di cartelle massimo (10 per ogni relazione).

Risposta

Le copertine delle relazioni e gli indici sono da considerarsi escluse dal conteggio del numero di cartelle massimo (10 per ogni relazione).

Quesito 2

All'art.18.1 del Disciplinare di Gara, e precisamente al Criterio B - lettera d, è richiesto testualmente di indicare: "cronoprogramma di esecuzione e l'importo dell'investimento che dovrà essere quantificato in base al prezzario Regione Piemonte edizione 2017". Si segnala in proposito che l'indicazione dell'importo dell'investimento all'interno del criterio B, lettera d, rappresenta una chiara indicazione di elementi economici all'interno dell'offerta tecnica. Si chiede pertanto conferma dell'interpretazione della scrivente secondo la quale all'interno dell'offerta tecnica debba essere inserito il computo indicativo degli investimenti (ovvero senza prezzi). Diversamente si chiede conferma che l'inserimento dell'importo dell'investimento all'interno dell'offerta tecnica non rappresenti motivo di esclusione per il concorrente.

Risposta

L'art. 18.1 del disciplinare di gara - criterio B non si pone in alcun modo in contrasto con il principio di riservatezza dell'offerta economica. Infatti il sub-criterio di valutazione di cui alla lettera d) relativo al cronoprogramma di esecuzione e l'importo dell'investimento sono legati alla valutazione del criterio complessivo del punto B e costituiscono ulteriori elementi di valutazione della coerenza e della sostenibilità degli eventuali e ulteriori interventi di riqualificazione energetica/tecnologica. Ciò è confermato dalla giurisprudenza in materia, la quale ha chiaramente stabilito che *"Il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr. Cons. Stato, V, n. 5181/2015; VI, n. 5890/2014 e n. 5928/2012), o consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, n. 4226/2016)"*.

Si precisa, inoltre, che è sufficiente un computo indicativo degli investimenti articolati per tipologia di lavorazione con relativa descrizione suddivisa per ciascun edificio e non necessariamente un computo metrico estimativo dettagliato.